

Registro Generale n. 2076/2022
pubblicata il 01/12/2022

Reg. del Settore n. 251 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Rimborso spese di viaggio per espletamento mandato assessorile.
Assunzione impegno di spesa e liquidazione

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2076/2022

pubblicata il 01/12/2022

Reg. del Settore n. 251 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Rimborso spese di viaggio per espletamento mandato assessorile. Assunzione impegno di spesa e liquidazione

Il Direttore di Settore

Vista la nota pec prot. n. 91575 del 04/11/2022 con la quale l'assessore al Bilancio, dott. Giordano Francesco, ha inviato la tabella del rimborso spese di viaggio sostenute per l'espletamento delle funzioni di assessore presso il Comune di Cosenza al 26 ottobre 2022, giusto incarico conferito con decreto sindacale n. 11665 del 18 dicembre 2021, come da tabella allegata;

Richiamato il comma 3 dell'art. 84 del D.Lgs. n.267/2000, in base al quale agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – adunanza del 20 dicembre 2016 n.38/SEZAUT/2016/QMIG resa in sede di questione di massima ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sollevata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con Del. n. 71/2016/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione*

bensi un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. Ai fini del rimborso delle spese di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi "necessitato" soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall'ente anche secondo le modalità previste dall'art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008". In motivazione, la Sezione delle Autonomie ha infatti evidenziato "la differenza di natura e funzione tra la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 84 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina le spese sostenute in caso di missione degli amministratori fuori dal territorio comunale, e quella di cui al terzo comma della medesima norma, che concerne gli oneri sostenuti dall'amministratore residente fuori dal Comune per l'effettivo adempimento del mandato. Quest'ultima norma regola esplicitamente una fattispecie relativa ad una spesa per il funzionamento degli organi politico-amministrativi che risulti necessaria per il concreto espletamento dei relativi mandati nella condizione, costituzionalmente garantita, di effettiva libertà e uguaglianza di accesso. L'altra fattispecie attiene, invece, ad una spesa diversa per finalità (costituendo un rimborso delle spese di viaggio per le missioni degli amministratori e dei dipendenti pubblici) e per connotazione (non essendo caratterizzata dalla necessarietà)". Dall'esposta distinzione consegue che "la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui svolge il mandato (e che si trovi a dover utilizzare il mezzo privato di trasporto per l'oggettiva mancanza di mezzi di trasporto pubblico idonei o l'estrema disagiatezza dei collegamenti), in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all'effettivo esercizio della funzione istituzionale, non rientra nelle limitazioni finanziarie poste dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010, bensì in quelle eventualmente previste per le spese degli organi elettivi e di amministrazione. Va inoltre rilevato che, con l'art. 5 del medesimo d.l. n. 78/2010, il legislatore ha modificato soltanto il primo comma della norma in esame, eliminando il riferimento alla possibilità di erogare rimborsi in misura forfettaria ulteriori rispetto alle spese di viaggio effettivamente sostenute per missioni istituzionali. Non è, invece, intervenuto sul terzo comma del medesimo articolo (che, pure, disciplina il rimborso delle spese di viaggio) e quindi, per tale fattispecie, non può ritenersi implicitamente abrogato l'art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, il quale prevede che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina". Il ricorso al predetto parametro normativo non appare, invero, lesivo del principio di effettività della spesa, per i motivi correttamente indicati anche nella deliberazione della Sezione remittente. Con il rimborso in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso, il percipiente verrebbe ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, che è stata "effettivamente sostenuta". La predetta modalità di rimborso non costituisce un'indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (nonché ritenuta congrua dal legislatore) del rimborso in mancanza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore";

Considerato che l'assessore risiede presso altro comune della provincia cosentina e che per l'adempimento del proprio mandato deve sostenere spese di viaggio

utilizzando il mezzo proprio;

Vista la nota Id. flusso n. 12842/2022 con la quale il Sindaco autorizza, l'assessore Giordano, come da allegato, all'uso del mezzo proprio per i trasferimenti presso il Comune di Cosenza a causa dell'oggettiva difficoltà all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico i cui orari non sono compatibili con lo svolgimento dell'attività istituzionale cui lo stesso è preposto;

Preso atto della verifica effettuata dall'economista comunale in merito alla puntuale quantificazione della distanza chilometrica intercorrente tra il comune di residenza dell'assessore in parola e il comune di Cosenza nonché dell'indennità chilometrica spettante (calcolata pari ad un quinto del prezzo al litro della benzina);

Tenuto conto che il tabulato dei viaggi sostenuti dall'assessore Giordano è vistato dal Segretario Generale per quanto concerne la presenza dello stesso presso il Comune;

Ritenuto, dunque, doveroso procedere ad impegnare e liquidare la somma spettante a titolo di rimborso spese di viaggio per il periodo 18 dicembre 2021 – 26 ottobre 2022;

Tenuto conto che tale operazione è esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010;

Vista la deliberazione consiliare n. 31/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- 1.di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate, la spesa pari a € 1.838,50 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute dall'assessore Francesco Giordano nel periodo 18 dicembre 2021 - 26 ottobre 2022, per l'espletamento dell'incarico assessorile conferito con decreto sindacale n. 11665 del 18 dicembre 2021;
- 2.di imputare la spesa di € 1.838,50 sul capitolo 35/0 (cod. bilancio 01.01.1.03) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3.di liquidare all'assessore al bilancio, dott. Francesco Giordano, sulla base della tabella di rimborso spese di viaggio sostenute nel periodo specificato al punto 1) dal medesimo presentata, completa del visto del Segretario generale, la somma di € 1.838,50 con accredito sul conto corrente bancario già comunicato all'ufficio ragioneria;
- 4.Di trasmettere il presente atto al Sette 13° per gli adempimenti consequenziali;
- 5.di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF NON PUBBLICATO - Documentazione

Cosenza 30/11/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 01/12/2022

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Francesco Giovinazzo
